

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E  
L'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO**

**TRA**

l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio Direttivo del Centro GREEN n. 8, del 21 febbraio 2024

**E**

l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino, via Pio VII, n. 9, rappresentata dal Direttore Dott. Bruno Bassano, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ente, sita in Torino, Via Pio VII n. 9, a ciò autorizzato in forza del Decreto di nomina del Ministro della Transizione Ecologica n. 233, del 28 maggio 2021

*qui di seguito chiamati anche Università e Ente Parco, oppure - unitamente o disgiuntamente - Parti*

**PREMESSO CHE**

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistico - culturali della Regione Valle d'Aosta. Nell'ambito della sua vocazione internazionale promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i paesi appartenenti all'area francofona; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, nonché il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici. L'università opera nel rispetto del principio delle pari opportunità e ne promuove la realizzazione nella comunità universitaria. L'Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura libertà di ricerca e di insegnamento. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresì, autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente Statuto. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e di insegnamento è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

- il Centro GREEN-UniVDA promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale; tali attività sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile nei luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri;
- L'Ente Parco svolge importanti azioni di ricerca, monitoraggio e gestione delle specie animali e vegetali ed intende promuovere all'esterno l'importanza di tali azioni quali fattori primari ai fini della conservazione e della tutela;
- L'Ente Parco gestisce sul territorio valdostano e piemontese servizi di organizzazione, promozione di attività educative e formative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e agli operatori addetti alla gestione delle attività, con l'obiettivo di sensibilizzare alla sostenibilità ambientale, ai corretti comportamenti e all'importanza della conservazione e della tutela del territorio;
- L'Ente Parco svolge importanti azioni di ricerca, monitoraggio e gestione delle specie animali e vegetali, degli habitat, delle componenti ambientali e paesaggistiche ed intende promuovere all'esterno l'importanza di tali azioni quali fattori primari ai fini della conservazione, e della tutela e della gestione del territorio;
- Le Parti intendono rafforzare il legame che unisce il mondo accademico con le realtà di gestione del patrimonio naturalistico e di tutela del territorio che operano nel territorio valdostano.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1. Le Parti intendono collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di attività di ricerca, documentazione e formazione nell'ambito della didattica delle scienze naturali, della biologia della conservazione, della psicologia ambientale e dell'educazione ambientale.
2. Le Parti possono, inoltre, valutare congiuntamente la possibilità di progettare, organizzare, gestire e valutare attività formative di tirocinio e stage.

##### **ARTICOLO 2 – MODALITÀ ATTUATIVE**

1. Nell'ambito degli obiettivi individuati all'art. 1, le Parti predisporranno di volta in volta specifici progetti di dettaglio che saranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi competenti.
2. I progetti di dettaglio di cui al comma 1 dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla realizzazione delle attività in essi previste e dovranno indicare in modo puntuale le rispettive competenze, nonché i rispettivi piani finanziari.

### **ARTICOLO 3 – REFERENTI SCIENTIFICI**

1. La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica all'altra il nominativo del Responsabile individuato.

### **ARTICOLO 4 – DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza. È comunque vietata ogni forma di rinnovo tacito o automatico tra le parti.
3. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

### **ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it), [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
3. Il responsabile della protezione dei dati per il Parco è contattabile al seguente indirizzo PEC: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it)

### **ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per

qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 7 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO**

1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

#### **ARTICOLO 8 - SOTTOSCRIZIONE**

1. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.
2. La data di sottoscrizione s'intende quella in cui è effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

#### **ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE  
DELL'ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO  
Bruno Bassano  
*(firmato digitalmente)*

LA RETTRICE  
DELL'UNIVERSITÀ  
Manuela Ceretta  
*(firmato digitalmente)*